

NUOVA IMU – LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1 COMMI DA 739 A 783

Le aliquote e le detrazioni IMU sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.07.2020:

Aliquota di base	0,96 per cento
Aree edificabili	0,87 per cento
Terreni agricoli	0,76 per cento
Abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60 per cento detrazione € 200,00
Alloggi regolarmente assegnati da aziende territoriali di edilizia residenziale	0,40 per cento detrazione € 200,00
Alloggi regolarmente assegnati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	0,40 per cento
Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza	0,00 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,20 per cento
Fabbricati produttivi classificati nelle categorie catastali A/10, C/01, C/03, e D (ad eccezione della categoria D/10)	0,90 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D/10	0,10 per cento
Abitazione e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (relativamente ad una sola unità immobiliare). Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	0,64 per cento
Abitazione e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (relativamente ad una sola unità immobiliare). Per beneficiare di questa riduzione è necessario che siano presenti tutti i seguenti requisiti: - il contratto di comodato deve essere registrato; - il comodante deve possedere in Italia un solo immobile, oltre alla propria abitazione principale, e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; - l'immobile utilizzato come abitazione principale dal comodante e l'immobile dato in comodato non devono essere classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	0,64 per cento riduzione del 50 per cento della base imponibile
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.	Aliquota di base ridotta al 75 per cento

I valori delle aree edificabili sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 07/11/2019:

PRESUPPOSTO: COMMA 740

NOZIONE DI FABBRICATO: COMMA 741

NOZIONE DI AREA EDIFICABILE: COMMA 741

NOZIONE DI TERRENO AGRICOLO: COMMA 741

SOGGETTO ATTIVO: COMMA 7421

SOGGETTO PASSIVO: COMMA 743

BASE IMPONIBILE: COMMA 745